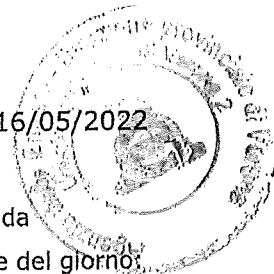


del 17 giugno 2022

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ISOLINA E... DEL 16/05/2022



Il 16 maggio 2022, alle ore 18,00 in Sala Lodi, Via S. Giovanni in Valle, si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione "Isolina e..." con il seguente ordine del giorno:

- Modifica statutaria in recepimento delle norme introdotte dal D.Lgs. 117/2017 ai fini dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore sezione APS;

Sono presenti le consigliere e i consiglieri Marisa Mazzi (Presidente), Roberto Leone (Vicepresidente), Rosa Rizzi (Segretaria) e Chiara Stella (Tesoriera), sono inoltre presenti n. 20 socie e soci, di cui n. 4 deleghe, e precisamente: Nadia Olivieri, Maria Teresa Girardi, Giovanna Favaro, Associazione Borgo Trento.

La Presidente dichiara pertanto valida la seduta ai sensi dell'art. 10 comma 7 dello statuto in vigore.

Introducendo l'assemblea, la Presidente Marisa Mazzi illustra le principali modifiche apportate per adeguarsi a quanto richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Terzo Settore, le motivazioni per farlo e ribadisce che nella sua essenza lo Statuto resta democratico e rispetta in toto le finalità dell'associazione, riprendendo quanto della sostanza era espresso nello Statuto precedente e in vigore.

Si dà lettura del testo allegato al presente verbale e con voto palese ed unanime approvano il nuovo Statuto, che verrà registrato all'Agenzia delle Entrate per poi procedere all'iscrizione al RUNTS.

Non essendoci altro da discutere, l'Assemblea viene sciolta alle ore 19,30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Presidente

Marisa Mazzi

Marisa Mazzi

Allegato: Nuovo statuto "Isolina e..."

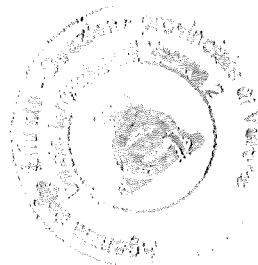
La Segretaria

Rosa Rizzi

Rosa Rizzi

per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Ezio Zonzini

[Signature]



incasato a bello errore messo
del 14/06/22 per Euro 128,00

28,00
Regio all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale
a cura del funzionario incaricato
Allegato: Nuovo statuto "Isolina e..."
Liquidati e
Trento 17.06.2022

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ISOLINA E...-APS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Farinati degli Uberti, 8 37126 VERONA.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è apartitica, non distribuisce utili e persegue finalità di solidarietà e promozione sociale. Lo scopo principale della associazione è quello di prevenire e contrastare, in qualsiasi forma e luogo si manifesti, il fenomeno sociale e strutturale della violenza di sesso e di genere esercitata nei confronti delle donne. In particolare l'associazione intende prevenire e lottare contro l'insieme dei comportamenti discriminatori e violenti posti in essere nei confronti delle

Manzoni

donne "in quanto donne", ovvero come forma di esercizio del potere del genere maschile sulla psiche e/o sul corpo di donne a prescindere dal loro orientamento sessuale e transessuali, potere volto ad annientare la vita, la libertà, la personalità, qualora non si adeguino al modello sociale pensato e proposto per loro. In particolare l'associazione intende attuare tale finalità statutaria promuovendo il riconoscimento espresso della natura culturale e strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sulla identità sessuale o sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini, cercando di prevenire e comunque contrastare i cd "femminicidi" e "femicidi" in ogni loro forma e nella più ampia accezione del termine quindi ricomprendendovi la violenza domestica nella forma di maltrattamenti in famiglia, le molestie sessuali, la violenza sessuale, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cd. onore, i reati contro la libertà morale (ingiurie, diffamazioni anche aggravate dalla loro commissione a mezzo stampa o a mezzo della diffusione radiotelevisiva o attraverso l'attribuzione di fatti determinati, le mutilazioni genitali femminili) e tutti quei delitti o fatti in grado di suscitare nelle donne danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica ed economica e tutti quei crimini che si sostanziano in una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e che realizzano il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi nel contesto sociale, il tutto al fine di proteggere le donne tutte da ogni forma di violenza contribuendo ad eliminare ogni forma di discriminazione dalle stesse patita promuovendo, in tal modo, la concreta parità tra i sessi e rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne. Intende inoltre prevenire e combattere ogni forma di utilizzo del razzismo come forma di occultamento della violenza del maschile sul femminile attuando, in tale maniera una tutela effettiva di donne "razializzate": immigrate o appartenenti a culture diverse presenti sul territorio nazionale che patiscono danni, conseguenti all'intersezione di fattori diversi di discriminazione e dominazione (es. sessismo e razzismo).

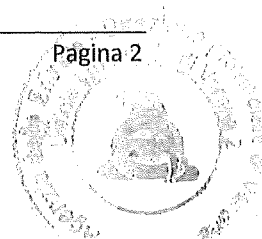
Maria Neri

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017 e in particolare:

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lettera d)

-promozione della cultura della legalità, (Omissis della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata) (lettera v);

-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,(omissis: nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,(omissis incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i



gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) (lettera w).

L'associazione si propone pertanto di:

- organizzare eventi culturali e artistici sui temi del riconoscimento e del rispetto di genere anche attraverso l'utilizzo di media locali e nazionali
- promuovere incontri e percorsi nelle scuole per educare al rispetto tra i sessi e i generi
- raccogliere testimonianze e scritti da diffondere anche on-line o mediante pubblicazioni cartacee, il tutto nei limiti di legge e di tutela del diritto fondamentale alla riservatezza della identità sia dell'autore del reato, che della persona offesa;
- attivarsi presso le istituzioni locali e nazionali per l'adozione di provvedimenti legislativi contro la violenza di sesso e di genere
- sostenere e assistere nei procedimenti penali instaurati e da instaurare, le donne quali persone offese da reati contro l'integrità psico-fisica delle stesse anche attraverso la costituzione di parte civile dell'associazione nel procedimento penale e presentando alla Autorità Giudiziaria competente esposti, denunce, querele per fatti qualificabili come violenza di genere, il tutto nel rispetto della legge vigente al momento in cui si verifica il fatto;
- creare collegamenti con associazioni già esistenti e promuovere la costituzione di nuove associazioni che abbiano le medesime finalità statutarie;
- aiutare le donne provenienti da paesi nei quali corrono il concreto pericolo di essere persone offese di reati cd. culturali o a discriminazioni in ragione del loro sesso/genere o del loro orientamento sessuale a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiate e l'asilo politico o il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 del d.lvo 286/98 (soggiorno per motivi di protezione sociale) al fine di sottrarle dalla violenza e dai condizionamenti di organizzazioni criminali e consentendo loro di partecipare a programmi di assistenza e di integrazione sociale il tutto anche mediante l'accesso a progetti e fondi europei e non per la prevenzione della violenza di genere.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Possono essere associati donne e uomini che accettano gli articoli dello Statuto e che si riconoscono nei valori e negli scopi dell'associazione.

Gli associati si distinguono in:

- a) "fondatori" sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'associazione e che hanno elaborato il progetto;
- b) "ordinari" coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti.

Maiese

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo e pagare la quota associativa. La domanda dovrà contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

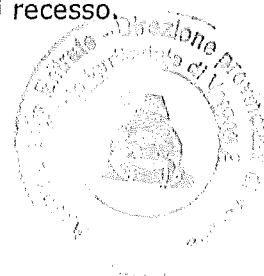
In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Mani

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde:

- per recesso che dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall'associazione, che verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire all'assemblea; l'associato escluso ha tempo 30 giorni per richiedere la pronunzia dell'Assemblea, che dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di appello.
- per decesso;
- per morosità nel versamento della quota associativa per almeno due anni.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, cessino di far parte dell'associazione, non hanno diritto al rimborso della quota associativa. La qualità di associato non è trasmissibile.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Il consiglio direttivo
- Il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- Il segretario del consiglio direttivo;
- il tesoriere.
- Le cariche sociali di cui sopra sono assunte e assolve a titolo gratuito.
- **Organo di controllo, se si superano i parametri di bilancio previsti dal decreto n.117/2017.**
- **Organo di revisione, se si superano i parametri di bilancio previsti dal decreto n.117/2017.**

ART. 11

(L'assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.

Manuela

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati sono convocati in assemblea da Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. E' ammessa la tenuta della riunione in videoconferenza e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea, oltre che sul bilancio, delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, sulla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere, del Segretario e degli altri componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sui regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Le delibere assembleari sono valide in prima convocazione con la presenza, anche per rappresentanza, di almeno metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero di questi ultimi.

Se le delibere assembleari concernono le modifiche dello statuto sono valide con la presenza, in prima convocazione, di almeno due terzi degli associati, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

Tutte le delibere sono validamente adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione la delibera deve essere adottata con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Ogni associato può farsi rappresentare mediante delega scritta fino anche se membro del Consiglio Direttivo salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo. Nessun associato può rappresentare più di altri TRE associati. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea è presieduta da Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

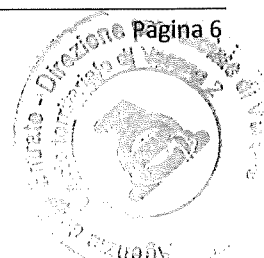
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

Manix Man

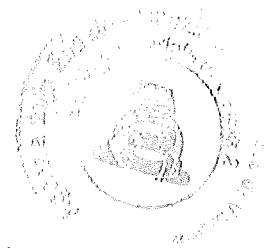


- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato all'organo di controllo e/o la revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla richiesta di riesame della delibera di esclusione degli associati a cura dell'associato escluso;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 13

(Presidente e Vicepresidente)



Handwritten signature: Maria

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'assemblea degli associati.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Il Presidente :

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- sovrintende alle attività dell'Associazione ed alla esecuzione delle delibere degli organi sociali;

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente, l'assemblea è convocata e presieduta dal Vice Presidente. Ad ogni altro effetto il Presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

ART. 14

(Il tesoriere e il segretario)

Il Tesoriere compila il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile da sottoporre al Consiglio Direttivo per la sua approvazione. Riscuote inoltre le quote annuali e provvede in genere ad ogni adempimento amministrativo dell'Associazione.

Il Tesoriere viene eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni e può essere rieletto. Il Segretario cura la redazione dei verbali dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo e il libro dei soci.

Informa i soci delle comunicazioni fatte dal Presidente e si occupa di trasmettere le convocazioni delle riunioni e di altri aspetti burocratici dell'Associazione.

Il Segretario viene eletto dall'Assemblea, dura in carica due anni e può essere rieletto.

ART. 15 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo che definisce le linee e le priorità delle attività di cui all'art. 5, elabora i programmi da sottoporre all'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. I membri durano in carica due anni e possono essere rieletti. Esso è composto da 5 (cinque) componenti rappresentativi di entrambi i generi, scelti tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo:

- propone il regolamento interno delle attività dell'associazione;
- predispone il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, se dovuto per legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce, salvo approvazione dell'Assemblea le quote associative.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Esso è convocato dal Presidente, dal Vice Presidente o da 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o mail. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati e la loro esclusione,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Mano

ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto dal consiglio direttivo coadiuvato dal segretario;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio, coadiuvato dal segretario;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio diretto, tenuto dallo stesso, coadiuvato dal segretario;
- d) il libro dell'organo di controllo tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo, coadiuvato dal segretario.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro venti giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto al presidente.

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi per il perseguimento delle attività di interesse generale;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.s.

ART. 20 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità dell'associazione)

Mani Mani

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

ART. 32
(Controversie)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Verona, amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale

Maxx Plast

